



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

Il sottosezione civile

composta da:

██████████	Presidente
██████████	Consigliere
██████████	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Nella causa iscritta al n.ro 135 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2023 promossa da:

██████████ nato a ██████████ ed ivi residente in via ██████████
C.F. ██████████ rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall' Avv. Andrea Sorgentone C.F. SRGNDR70A24C632F e dall'Avv. ██████████ C.F. ██████████, in forza di procura allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliato nello studio del primo in Cagliari, Piazza Repubblica 18;

appellante

CONTRO

██████████, Partita IVA ██████████ facente parte del Gruppo Bancario ██████████, con sede legale in ██████████, ██████████ sede amministrativa e direzione generale in Sassari, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione in carica, elettivamente domiciliato in ██████████, presso lo studio legale dell'Avv. ██████████ (codice fiscale ██████████) che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti rogata Notaio ██████████,

appellato

All'udienza del 10/04/2026 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti

CONCLUSIONI

Appellante: *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria azione, domanda, eccezione e difesa disattesa, in riforma della sentenza n. 396/2023 pubblicata il 17/07/2023, non notificata, accogliere le conclusioni di 1° grado di intendersi trascritte ed in ogni caso qui di seguito riformulate, tranne per quanto riguarda la domanda relativa alla usurarietà degli interessi di mora, con condanna della convenuta alle spese di entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi il 1° a favore dell'Avv. ██████████ ed il 2° a favore dell'avv. Andrea Sorgentone che si dichiarano antistatari.*

Appellata: *“conclude chiedendo che la Corte d'Appello Eccellentissima, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia:*

1) Dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata;

2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio oltre spese generali ed accessori di legge”.

Ragioni di fatto e di diritto

Con atto di citazione regolarmente notificato, [REDACTED], quale titolare di impresa individuale, conveniva davanti al Tribunale di Oristano il [REDACTED], deducendo l'illegittimità di talune condizioni economiche applicate in costanza di un rapporto di conto corrente affidato (aperto alla fine degli anni Ottanta presso la filiale di [REDACTED] [REDACTED], e successivamente confluito nel [REDACTED]) nonché l'usurarietà di pattuizioni relative a un mutuo fondiario stipulato il 24.05.2010; chiedeva, previa declaratoria di nullità parziale dei contratti, il ricalcolo dei rapporti e la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

In particolare, quanto al conto corrente (originariamente n. 3000971-7, poi n. 70505343), l'attore domandava la rideterminazione del saldo mediante eliminazione degli addebiti ritenuti contra legem, assumendo che la banca applicava interessi anatocistici in difetto di valida convenzione, commissioni di massimo scoperto e spese non dovute, ovvero fondate su clausole nulle per indeterminatezza, valute antergate e postergate in assenza di accordo, nonché tassi ultralegali e condizioni oggetto di ius variandi non comunicato. Quanto al mutuo fondiario, egli assumeva che il tasso di mora convenuto superava la soglia di usura e che l'ISC indicato in contratto risultava inferiore al TAEG effettivo; che in particolare, il tasso realmente praticato era risultato, attraverso accertamenti peritali di parte, superiore a quello contrattuale. Che a tali violazioni avrebbe dovuto conseguire la gratuità del mutuo o, in subordine, l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. e rimodulazione del piano di ammortamento.

Si costituiva il [REDACTED], chiedendo il rigetto delle domande e sollevando, in via preliminare, eccezioni di decadenza ex art. 1832 c.c. e di prescrizione delle pretese restitutorie. Nel merito, la convenuta deduceva che non erano stati addebitati oneri privi di pattuizione scritta, che gli estratti conto risultavano regolarmente inviati e non contestati, che le consulenze di parte risultavano inattendibili perché svolte su documentazione incompleta e con criteri difformi dalle metodologie approvate; ribadiva l'onere probatorio gravante sul correntista e sosteneva la legittimità della capitalizzazione ove reciproca, nonché la pattuizione per iscritto di commissioni e

valute. Quanto al mutuo, la banca deduceva che TAEG e tasso di mora risultavano inferiori al tasso-soglia vigente al momento della stipula e che, in ogni caso, la mora non era cumulabile con gli interessi corrispettivi; e rappresentava che l'eventuale divergenza tra ISC e TAEG non determinava nullità, né comportava la gratuità dell'intero finanziamento.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, quindi decisa con sentenza n. 396/2023 del 17.07.2023, che, definitivamente pronunciando, statuiva nei seguenti termini: "... 1) *in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarate, relativamente al contratto di conto corrente affidato, intestato a [REDACTED], distinto inizialmente con il n. 3000971-7 e poi con il n. 70505343, l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi per tutto il rapporto e la nullità delle clausole disciplinanti le commissioni di massimo scoperto e di disponibilità fondi contenute nei contratti di apertura di credito del dell'08.11.2005, del 31.03.2010 e del 24.05.2010, dichiara che il saldo del conto corrente, alla data del 24.08.2017, era pari a euro 21.145,58 a credito per il correntista; 2) rigetta tutte le altre domande proposte dall'attore; 3) dispone fra le parti la compensazione integrale delle spese di lite; 4) pone a carico delle parti, nella misura del 50% a testa, le spese di CTU liquidate con separato decreto.*"

Il Tribunale premetteva che nelle controversie aventi ad oggetto l'invalidità parziale di contratti bancari e la conseguente rideterminazione delle ragioni di credito e debito, l'onere di produrre i contratti grava sulla parte attrice, non essendo gli estratti conto, da soli, idonei a comprovare le condizioni economiche pattuite. In concreto, risultavano prodotti il contratto di mutuo del 24.05.2010, una serie pressoché integrale di estratti conto dal gennaio 1990 all'agosto 2017 e alcuni contratti di affidamento (08.11.2005, 31.03.2010, 24.05.2010), nonché il contratto di conto corrente del 19.11.2012; mentre mancavano il contratto originario del 10.08.1983 e gli estratti analitici fino al dicembre 1989. A tal proposito il Giudice evidenziava che nel corso del giudizio era stata rigettata l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. poiché l'attore non aveva dato prova di essersi attivato utilmente in via stragiudiziale ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B., avendo ommesso di sostenere i costi di produzione richiesti dall'istituto. Il Tribunale osservava, quindi, che la mancata

produzione del contratto del 10.08.1983 impediva di verificare, per il periodo anteriore agli affidamenti documentati, la disciplina pattizia delle valute e la determinazione di interessi e commissioni, con conseguente rigetto delle relative censure per difetto di prova. Quanto, invece, alla capitalizzazione degli interessi passivi, riteneva che l'anatocismo risultasse illegittimo non solo per il periodo antecedente al 01.07.2000, ma anche per il periodo successivo, in assenza di specifica convenzione scritta, con conseguente necessità di espungere, per l'intero rapporto, gli effetti della capitalizzazione. Il Tribunale dichiarava altresì la nullità per indeterminatezza dell'oggetto delle clausole relative alle commissioni di massimo scoperto (e di disponibilità fondi) contenute nei contratti di affidamento dell'08.11.2005, 31.03.2010 e 24.05.2010, ritenendo invece sufficientemente determinata la commissione di disponibilità fondi prevista dal contratto di conto corrente del 19.11.2012. Sulla scorta dei criteri indicati dal giudicante, la C.T.U. rideterminava il saldo alla data dell'ultima operazione contabile utile (24.08.2017) in euro 21.145,58 a credito del correntista.

Il Tribunale disattendeva l'eccezione di decadenza ex art. 1832 c.c., rilevando che l'approvazione degli estratti aveva valore meramente ricognitivo dei fatti contabili e non precludeva la contestazione del fondamento giuridico delle annotazioni qualora derivanti da clausole nulle. Parimenti respingeva l'eccezione di prescrizione in relazione alla domanda di mero accertamento e rettifica del saldo conseguente alla nullità di clausole contrattuali, ritenendo l'operazione di rettifica inscindibilmente connessa all'azione di nullità (imprescrittibile ex art. 1422 c.c.).

Quanto al mutuo fondiario del 24.05.2010, il Tribunale escludeva che l'asserita difformità tra ISC contrattuale e TAEG effettivo integrasse la violazione dell'art. 117 T.U.B., ritenendo che la sanzione della nullità parziale e la sostituzione dei tassi operassero esclusivamente in caso di omessa indicazione di tassi, prezzi e condizioni, e non già per una divergenza tra dato sintetico e costo effettivo, idonea al più a configurare un profilo di inadempimento. Esaminava, quindi, la doglianza di usura relativa agli interessi moratori, richiamando i criteri di comparazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità e determinando il tasso-soglia applicabile al tempo della stipula

nel 7,095%; sulla base di tale parametro, reputava non usurario il tasso di mora pattuito (5,45%). Le domande relative al mutuo venivano pertanto rigettate.

Avverso la sentenza ha proposto appello [REDACTED], chiedendone la parziale riforma con riguardo ai capi a sé sfavorevoli. Si è costituito il [REDACTED], che preliminarmente eccepita l'inammissibilità del gravame, ha resistito domandando il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione gravata.

1. Contratto di conto corrente

"A1" Riguardo la prova dell'esistenza in forma scritta del contratto di apertura del c/c datato 10.08.1983. Con la prima censura l'appellante ha dedotto che nel giudizio di primo grado vi sarebbe stato un evidente contrasto fra le posizioni sostenute dalle parti: da un lato esso attore avrebbe affermato l'inesistenza del contratto ex art. 1842 c.c. e, quindi, dell'apertura di credito bancario, dall'altro la banca avrebbe sostenuto che il contratto di conto corrente risalente al 10 agosto 1983 era stato regolato in forma scritta e di tale documentazione l'attore sarebbe stato in possesso: il contratto così redatto avrebbe avuto le indicazioni del tasso debitore, delle spese e ritenute, della valuta, delle commissioni di massimo scoperto ecc. Ha quindi sostenuto che, a fronte di una situazione di incertezza sull'esistenza di un contratto originario in forma scritta, il Tribunale avrebbe errato nel porre a suo carico l'onere di produzione del contratto del 10.08.1983, nonostante la banca ne avesse affermato l'esistenza e la validità, intendendo avvalersene; ha richiamato, a sostegno, il principio per cui, quando l'istituto di credito invoca l'efficacia di un contratto scritto, ha l'onere di produrlo in giudizio, non potendo profittare delle relative clausole senza darne prova documentale. A riprova della mancata certezza circa l'esistenza del contratto del 1983, ha valorizzato il contratto di conto corrente prodotto dalla banca (datato in modo non univoco tra 19.11.2012 e 27.02.2013), che, a suo dire, presenterebbe formulazioni tipiche dell'apertura ex novo

del rapporto contrattuale, cosicché non risulterebbe confermata l'esistenza di un precedente contratto scritto da modificare.

"A2" Riguardo l'acclarata inesistenza in forma scritta del contratto di apertura di credito.

Con distinta censura, l'appellante ha dedotto che il Tribunale avrebbe ommesso di considerare la diversa natura del contratto di conto corrente rispetto al contratto di apertura di credito (ex art. 1842 c.c.), sostenendo che, in difetto di produzione dei contratti di affidamento originali e/o di apertura di credito in forma scritta (pur invocati dalla banca), gli interessi debitori applicati sugli utilizzi entro fido avrebbero dovuto essere ricalcolati ai sensi dell'art. 117 T.U.B. e che le commissioni di massimo scoperto addebitate entro il limite dell'affidamento avrebbero dovuto essere integralmente stornate per mancata pattuizione scritta. Ha ribadito che la banca aveva affermato l'esistenza di contratti in forma scritta idonei a regolare le linee di credito, e che, pertanto, in applicazione dei criteri sull'onere probatorio, era quest'ultima a doverli produrre qualora avesse inteso avvalersene.

"C" Riguardo la concessione in forma orale di un affidamento anche prima del 08.11.2005.

L'appellante ha poi contestato il capo della sentenza con cui il primo giudice aveva ritenuto che il conto non fosse affidato anteriormente alla data del 08.11.2005. Ha dedotto che l'esistenza di affidamenti (anche concessi oralmente) sarebbe stata desumibile dagli estratti conto, formati dalla stessa banca, nei quali erano stati indicati, nel tempo, limiti di fido e condizioni differenziate entro/oltre fido (tassi entro limite ed extrafido, nonché C.M.S. paramtrate a soglie). Ha pertanto sostenuto che il ricalcolo del rapporto avrebbe dovuto essere integrale, con corretta ricostruzione dei limiti di affidamento tempo per tempo, e con conseguente individuazione delle sole rimesse effettivamente solutorie in extrafido.

"D" L'istanza di esibizione dei contratti di c/c e di apertura di credito. L'appellante ha altresì impugnato il rigetto dell'istanza di esibizione, sostenendo che la richiesta ex art. 119 T.U.B. era stata analitica e aveva previsto la trasmissione telematica dei documenti, e che la banca non avrebbe potuto subordinare la consegna a ulteriori condizioni diverse dal rimborso dei meri costi di produzione. Ha dedotto che i costi pretesi dall'istituto (quali oneri fissi di gestione e importi per

singolo documento) non erano dovuti o, comunque, non erano stati pattuiti in mancanza di un contratto originario scritto e ha sostenuto che, in presenza dell'asserita disponibilità della banca di contratti dei quali la stessa aveva affermato esistenza e validità, l'esibizione avrebbe dovuto essere ordinata, con possibilità di trarre argomenti di prova dall'eventuale inottemperanza. Ha aggiunto che, anche in assenza di esibizione, il saldo avrebbe dovuto essere ricalcolato applicando le sole condizioni di legge (in particolare ex art. 117 T.U.B.) e stornando spese e commissioni non validamente pattuite.

"E" Riguardo le modifiche peggiorative unilaterali non approvate ex art. 118 T.U.B. Con quinto motivo l'appellante ha censurato il capo con cui il Tribunale ha ritenuto generica e indimostrata la doglianza relativa all'applicazione di modifiche unilaterali peggiorative. Ha dedotto di avere chiesto l'applicazione delle sole condizioni risultanti da contratti bilaterali e, in via consequenziale, il rispetto del procedimento di cui all'art. 118 T.U.B. per ogni variazione peggiorativa, con comunicazione preventiva e riconoscimento del diritto di recesso. Ha sostenuto che, una volta dedotto l'inadempimento dell'istituto (ex art. 1218 c.c.) per avere applicato condizioni non correttamente comunicate, la banca aveva l'onere di provare l'avvenuta comunicazione delle variazioni e ha concluso che, in mancanza, le modifiche peggiorative non avrebbero dovuto essere applicate, mentre quelle migliorative avrebbero dovuto essere mantenute in quanto favorevoli al cliente.

Le censure riguardanti il primo conto corrente e accessoria apertura di credito devono opportunamente essere trattate congiuntamente, siccome tutte discendenti dalla doglianza relativa alla forma del contratto e relativa prova.

In proposito, deve rilevarsi che fin dalle sue difese originarie parte attrice ha fatto riferimento al rapporto di conto corrente [*Parte attrice dalla fine degli anni 80 ha intrattenuto con la ██████████ ██████████, presso la filiale di Oristano, il rapporto di conto corrente ordinario contraddistinto...dal numero con affidamento garantito da fideiussione...*], precisando

che per l'apertura del rapporto in oggetto il cliente non ha ricevuto il contratto sottoscritto dalle parti. Né può condividersi l'assunto della Banca secondo cui, con la stipulazione del contratto di conto corrente del 19.11.2012 l'attore avrebbe riconosciuto che esso "sostituisce" quello precedente del 10.08.1983, senza novazione, con ciò ammettendo l'esistenza incontestabile di un precedente contratto scritto, dovendo, piuttosto, ritenersi che la sostituzione di un nuovo contratto rispetto ad uno precedente costituisce fatto neutro rispetto alla forma di quest'ultimo (incontestata essendo, invece, la esistenza del *rapporto contrattuale* pregresso). Per converso, è significativo, nel senso auspicato dall'appellante, il tenore della nota di accompagnamento all'apertura del nuovo conto riportata testualmente, secondo cui "*Questa banca vi propone l'apertura di un conto corrente di corrispondenza a voi intestato...*" così da lasciare intendere che trattasi del primo contratto di conto corrente sottoscritto.

Ciò posto, a fronte delle allegazioni attoree, le istanze ex art. 119 TUB e art. 210 c.p.c., con riguardo al documento contrattuale originario, risultano mosse da una finalità esplorativa, piuttosto che da un presupposto di certezza in ordine alla stipulazione in forma scritta del primo contratto di conto corrente. In detto contesto la banca, che ha affermato di avere la disponibilità di tale contratto (per poi depositare in giudizio il secondo contratto e le aperture di credito), fondando, nel presente giudizio, su siffatta circostanza, la legittimità, contestata dal cliente, dell'applicazione degli interessi ultralegali e di una serie di altre pattuizioni per le quali è necessaria la forma scritta, avrebbe dovuto fornire la relativa prova mediante la produzione del documento asseritamente in suo possesso.

Se, dunque, risulta condivisibile la statuizione del primo Giudice di rigetto dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. poiché l'attore non aveva dato prova di essersi attivato utilmente in via stragiudiziale ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B., avendo ommesso di sostenere i costi di produzione richiesti dall'istituto, da essa non possono farsi derivare conseguenze a suo carico in ordine alla mancata acquisizione, agli atti, dell'originario contratto di conto corrente di cui aveva posta in discussione l'esistenza.

Si conferma, pertanto, la correttezza della decisione dell'Istruttore di disporre in questa sede nuovi accertamenti peritali al fine: *“a. con riguardo al conto corrente n.0070/30000971-7 acceso in data 10 agosto 1983, intestato a [REDACTED] titolare di impresa individuale omonima, di rideterminare il saldo con ricalcolo a partire dal saldo del primo degli estratti conto depositati (1/1/1990):*

a.1 espungendo ogni addebito per capitalizzazione degli interessi passivi e ogni addebito per commissioni di massimo scoperto per tutto il rapporto, nonché espungendo ogni addebito per commissioni disponibilità fondi fino al nuovo contratto di conto corrente stipulato in data 19.11.2012;

a.2 applicando al contratto di conto corrente i soli interessi al tasso legale fino alla stipula del nuovo contratto di conto corrente in data 19.11.2012 e da tale data applicando gli interessi ivi previsti;

a.3 applicando all'affidamento del 24.10.2005 i soli interessi al tasso legale fino al nuovo contratto di affidamento del 31.3.2010 e da tale data le pattuizioni di interessi ivi previsti;

a.4 escludendo in ogni caso le eventuali modifiche peggiorative del rapporto che risultino non approvate ex art. 118 TUB; [...].”

Si precisa che i quesiti di cui ai punti a.1 già posti in primo grado sulla scorta di consolidati principi giurisprudenziali ampiamente illustrati in prime cure (a cui, per esigenza di sintesi, si rimanda) e sopra sintetizzati, sono stati nuovamente posti dovendo effettuarsi un conteggio complessivo che comprendesse anche la riduzione degli interessi al tasso legale, in difetto di prova di pattuizione scritta; stessa ratio ha determinato la proposizione dei quesiti sub a.3 e a. 4.

Ciò chiarito, nell'espletamento dell'incarico, la C.T.U. dott.ssa [REDACTED] ha dato atto di avere previamente verificato la possibilità di procedere alla ricostruzione contabile del rapporto di conto corrente n. 0070/30000971-7, a partire dal primo estratto conto in atti (01.01.1990). Ha rilevato talune lacune documentali (estratti analitici mancanti o incompleti e, per l'anno 2015, disponibilità della sola lista movimenti) e, per i brevi segmenti temporali non coperti, ha inserito scritture di raccordo finalizzate alla quadratura tra saldo finale dell'ultimo estratto disponibile e saldo iniziale dell'estratto successivo, ritenendo che tali raccordi non inficiassero le risultanze del saldo finale in ragione: (i) della limitata estensione dei vuoti; (ii) della verificata continuità dei saldi; (iii) della

Pagina 10

presenza, salvo eccezioni, degli scalari; nonché (iv) del richiamo a arresti di legittimità che ammettono la ricostruzione del rapporto anche in presenza di documentazione non integralmente continua quando sia comunque possibile la ricostruzione del saldo con criteri contabili coerenti. La C.T.U. ha respinto le critiche del C.T.P. dell'appellata, che aveva qualificato tali operazioni come scritture fittizie idonee ad alterare i risultati, ribadendo che il metodo era stato utilizzato solo per raccordare saldi già documentati e per garantire la quadratura contabile del periodo.

Trattasi, a giudizio della Corte, di *modus operandi* pienamente corretto e rispettoso dei principi, costantemente applicati da questa Corte, predicati dal consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. tra le tante, Cass. sez. I - , Ord. n. [22290](#) del 25/07/2023: *“In tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.”*), di cui la stessa C.T.U. ha dato ampio conto.

Quanto ai criteri di ricalcolo del conto corrente, la C.T.U. ha applicato, in una prima versione dell'elaborato, le indicazioni dei quesiti: ha espunto la capitalizzazione degli interessi passivi; ha espunto le commissioni di massimo scoperto e le commissioni di disponibilità fondi fino al nuovo contratto di conto corrente del 19.11.2012; ha applicato, per gli interessi debitori e creditori, il tasso legale sino al 30.03.2010 e, quindi, ha applicato i tassi pattuiti nei contratti di affidamento del 31.03.2010 e del 24.05.2010 per i rispettivi periodi di efficacia, tornando al tasso legale per l'intervallo non coperto da pattuizioni e, dal 19.11.2012, ha applicato i tassi previsti dal contratto di conto corrente; il tutto senza capitalizzazione. In esito ai conteggi così svolti, il saldo contabile finale del conto corrente è risultato a credito del correntista per euro 26.481,37 (relazione del 20.01.2025). A fronte delle osservazioni del C.T.P. dell'appellata, che aveva richiesto di applicare sin dal 24.10.2005 i tassi convenzionali indicati nel contratto di affidamento (tasso entro fido 6,20% e oltre fido 9,20%) e di reintegrare le commissioni (C.M.S. e successive commissioni sostitutive), la

C.T.U. ha risposto di essersi attenuta ai criteri espressamente tracciati dal quesito, rilevando (tra la altro) che, nella contabilità bancaria, le condizioni degli affidamenti risultavano applicate anche prima della data di delibera documentata del fido. Ha inoltre ritenuto non pertinente, rispetto ai quesiti, la richiesta dell'appellata di un autonomo scomputo di eventuali partite prescritte con riguardo al contratto di affidamento del 2005 (ed invero, tale scomputo, da effettuare previa individuazione delle cd. rimesse solutorie, non è stato oggetto di quesito per difetto di impugnazione del preciso e motivato rigetto della eccezione di prescrizione pronunciato in prime cure, ciò che avrebbe imposto alla banca di proporre specifico motivo d'appello incidentale).

Depositata la relazione, a seguito dei rilievi svolti dalle parti, l'istruttore, con ordinanza 27.3.2025 ha disposto una integrazione sulla base dei seguenti rilievi: *“ritenuto che il Consulente abbia esaurientemente risposto attenendosi ai quesiti formulati; osservato che peraltro, come fatto rilevare nell'interesse della banca appellata e riconosciuto dalla stessa difesa dell'appellante, nella formulazione del quesito sub a3 prima parte, a cui la Consulente si è attenuta, la Corte ha disposto applicarsi all'affidamento del 24/10/2005 i soli interessi al tasso legale fino al nuovo contratto di affidamento del 31 marzo 2010 senza considerare (doc. 10 Banca) che il contratto in questione conteneva non solo l'indicazione, nel documento di sintesi, del rimando alle condizioni del conto corrente di corrispondenza di riferimento senza alcuna specificazione, ma, altresì, l'indicazione di un tasso del 6.200 entro l'affidamento di 50.000,00 euro, e un tasso del 9.2000 per importi superiori (oltre alle commissioni di massimo scoperto), così come da comunicazione datata 4.11.2005 sottoscritta dal*

*ritenuto che, pertanto, la consulenza debba essere emendata con il ricalcolo relativo al quesito sub a3 (e quelli eventualmente consequenziali alle nuove risultanze) che tenga conto di tali previsioni inerenti il (solo) tasso convenzionale in luogo dell'interesse legale indicato nel quesito; **P.Q.M.** Dispone che la C.T.U. [REDACTED], integri/emendi la relazione peritale procedendo al ricalcolo relativo al quesito sub a3 prima parte (e a quelli eventualmente consequenziali alle nuove risultanze) che tenga conto delle menzionate previsioni contrattuali inerenti il (solo) tasso convenzionale in luogo dell'interesse legale indicato nel quesito; ...”.*

Con la integrazione peritale la Consulente ha proceduto al nuovo conteggio e ha determinato, quale saldo contabile finale del conto corrente, alla data del 24.08.2017, un importo a credito del correntista pari a **euro 25.504,08** (in luogo di euro 21.145,58 accertati in primo grado), a fronte di un saldo banca negativo pari a euro 40.538,20, con un differenziale complessivo di euro 66.042,28.

Tale risultanza merita di essere condivisa in quanto aderente ai quesiti posti, in linea con i principi consolidati predicati dalla giurisprudenza e frutto di calcoli ampiamente illustrati e verificati, esenti da vizi o errori.

2. Contratto di Mutuo

"F" Riguardo la discrasia tra le condizioni del mutuo pattuite e quelle praticate in concreto (art. 117 T.U.B.). Con riferimento al mutuo fondiario, l'appellante ha dedotto che non era sussistita soltanto una divergenza tra ISC/TAEG dichiarato in contratto e costo effettivo dell'operazione, ma che la banca aveva applicato in concreto tassi nominali superiori a quelli pattuiti, sia nel preammortamento sia nella fase di ammortamento. Ha sostenuto che tale difformità avesse integrato un'ipotesi di nullità di cui all'art. 117, comma 6, T.U.B., con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex comma 7; richiamando la disciplina secondaria sulla trasparenza, ha affermato che la sanzione sostitutiva avrebbe dovuto operare anche in caso di difformità tra tasso indicato nel documento di sintesi e tasso concretamente applicato. In via graduata, ha chiesto, quanto meno, l'applicazione del tasso nominale pattuito in luogo di quello effettivamente praticato.

Usurarietà del mutuo. L'appellante ha altresì ribadito che contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, il finanziamento era stato originariamente usurario, assumendo che il TAEG effettivo (comprensivo delle spese connesse all'erogazione e alla gestione del credito) era risultato superiore al tasso-soglia vigente al trimestre della stipula; ha sostenuto che, comunque, anche i tassi effettivamente applicati in concreto nel preammortamento e nella prima rata di ammortamento avevano superato i rispettivi tassi-soglia di riferimento, come desunto dagli interessi concretamente addebitati. Ha quindi concluso per la necessità di rinnovare in appello l'accertamento tecnico, chiedendo l'ammissione di CTU per ricalcolare, da un lato, il saldo del conto corrente alla luce delle

censure svolte e, dall'altro, il rapporto di mutuo, invocando in via principale l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. e, in subordine, l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. o, ulteriormente, del tasso nominale pattuito.

In relazione a siffatte censure alla Consulente è stato chiesto:

“b.1 di verificare la conformità dei tassi applicati rispetto a quelli previsti contrattualmente e il rispetto dei tassi soglia vigenti al momento della stipulazione;

b.2 di ricalcolare il saldo: in ipotesi di mancata conformità, applicando gli interessi previsti (se inferiori); in ipotesi di usurarietà del tasso corrispettivo pattuito (e applicato in concreto), senza interesse alcuno.”.

Preme chiarire che i quesiti, così come posti, non implicano accoglimento del profilo di doglianza riguardante l'ISC/TAEG, dovendosi, al contrario, condividere il passaggio motivazionale della sentenza di prime cure in ordine alla funzione meramente informativa dell'indice in questione, come tale inidonea ad introdurre condizioni differenti che possano essere applicate al rapporto disattendendo le pattuizioni contrattuali (cfr. Cass. sez. I, Ord. n. 4597 del 14/02/2023: *“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.”.*

Ciò posto, la Consulente ha ricostruito le condizioni economiche pattuite (tasso variabile; preammortamento tasso annuo nominale 3,42% corrispondente a TAE 3,45%; rate Euribor 6 mesi/365 con arrotondamento ai 5 centesimi superiori, maggiorato di spread 2,40; TAEG 3,52% al contratto e 3,567% all'atto di quietanza; mora pari al tasso vigente maggiorato di 2 punti, in concreto 5,45%). Ha quindi verificato la conformità dei tassi realmente applicati nelle rate pagate,

rilevando una sistematica difformità, poiché i tassi applicati risultavano effettivamente superiori a quelli contrattualmente previsti (a prescindere da quelli pubblicizzati, aspetto irrilevante, come chiarito, sotto tale profilo); in applicazione del quesito, ha dunque ricalcolato il saldo del mutuo utilizzando i tassi contrattuali (più favorevoli), determinando un debito residuo pari a euro 102.176,55, al netto dei pagamenti accertati (8 incluso preammortamento come da tabella riportata nella relazione). Quanto alla verifica antiusura al momento della stipulazione, la C.T.U. ha determinato il TEG del finanziamento includendo gli oneri connessi accertati (al netto di imposte e tasse), pervenendo a un TEG pari a 3,538% e quindi inferiore al tasso-soglia del II trimestre 2010 (3,945% per la categoria mutui a tasso variabile con garanzia ipotecaria); ha inoltre determinato la soglia per la mora secondo i criteri di Cass., Sez. Un., n. 19597/2020, con esito di non superamento (mora 5,45% rispetto a soglia 7,095%).

In relazione alle osservazioni del Consulente di parte appellante - secondo cui la banca aveva applicato sin dall'inizio tassi (nel preammortamento e nell'ammortamento) superiori alla soglia, sicché tale circostanza doveva essere valorizzata ai fini del quesito sulla verifica dei tassi soglia e del conseguente ricalcolo- la C.T.U. ha replicato che il piano di ammortamento richiamato dal C.T.P. risultava elaborato in data 05.04.2011 e recava una data di stipula diversa (23.05.2010), sicché non coincideva con la documentazione contrattuale rilevante ai fini dell'accertamento; ha quindi confermato che la verifica ex L. 108/1996 era stata effettuata al momento della stipulazione secondo i criteri indicati nelle Istruzioni di Banca d'Italia e che l'esito era stato di rispetto della soglia. Il C.T.P. dell'appellata, dal canto suo, ha eccepito che nel calcolo del debito residuo non erano stati considerati gli interessi di mora maturati sulle rate pagate in ritardo; la C.T.U. ha osservato che la documentazione dei pagamenti era risultata carente quanto a dettagli e date e che la verifica svolta era stata circoscritta ai quesiti, con rielaborazione del piano al tasso contrattuale, accertamento della non conformità dei tassi applicati (in quanto superiori) e conseguente ricalcolo del saldo al netto dei pagamenti accertati.

Alla luce dell'illustrata metodologia di calcolo, applicata nel rispetto dei quesiti formulati, e sulla base della documentazione agli atti (la C.T.U. ha ben spiegato che la carenza di documentazione da parte della banca precludeva di considerare nel conteggio interessi di mora maturati su eventuali rate pagate in ritardo con esiti più favorevoli alla banca in termini di saldo negativo) deve ritenersi corretta anche tale risultanza, siccome congruamente e logicamente motivata, sulla base di dati estrapolati da fonti ufficiale e attendibili, puntualmente indicati nei passaggi contabili esposti. Quanto all'esclusione del superamento delle soglie e dell'usurarietà dei tassi, gli argomenti svolti dalla C.T.U. hanno convinto anche l'appellante, che, per tali ragioni, ha espressamente rinunciato alla specifica censura in sede conclusiva.

In definitiva, la non conformità dei tassi di interesse concretamente applicati rispetto a quelli contrattualmente previsti, risultati inferiori a quelli praticati dalla banca ha portato, al **netto** dei pagamenti verificati per euro 41.218,65, a un debito residuo pari a **euro 102.176,55**, importo ricalcolato sulla base dei tassi contrattuali e non di quelli, più elevati, in concreto applicati (che portavano ad un totale importo -desunto dai dati riportati nella relazione peritale- di euro 156.283,64 al **lordo** dei ratei pagati, superiore di oltre euro 12.000,00 a quanto calcolato dalla Consulente).

Anche tale conclusione, cui la C.T.U. è pervenuta attenendosi ai quesiti postile e sulla base di una iter argomentativo sviluppato compiutamente, merita piena condivisione.

Alla luce delle esposte risultanze deve, da ultimo, provvedersi in ordine alle spese processuali sulla base dell'esito globale della lite.

Il parziale accoglimento dell'appello in senso maggiormente favorevole all'appellato alla luce degli esiti su illustrati, giustifica una diversa regolazione rispetto a quanto disposto in primo grado, in cui le spese sono state compensate in toto in ragione della parziale soccombenza reciproca. Tale soccombenza in questa sede è risultata maggiormente attenuata in senso più favorevole all'appellante, sicché risulta corretta una compensazione solo parziale, in misura pari alla metà,

dovendosi porre la restante parte a carico della banca, maggiormente soccombente (scaglione entro valore euro 52.001,00-260.000,00), parametro medio.

I costi di entrambe le c.t.u. (primo e secondo grado) restano invece definitivamente a carico di entrambe le parti (nei rapporti interni ad esse) in pari misura, attesa la funzione svolta e gli esiti conseguiti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 396/2023 del Tribunale di Oristano, che nella restante parte conferma;

1. Dichiarare che il saldo del conto corrente al 30 giugno 2017, era pari a euro 25.505,08 a favore del [REDACTED];
2. Dichiarare che il saldo a debito del [REDACTED] relativo al mutuo, al netto dei ratei corrisposti, è pari a euro 102.176,55;
3. Dichiarare compensate nella misura della metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna il [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante alla rifusione in favore di [REDACTED] della restante parte, che liquida, a titolo di compensi professionali:
 - quanto al primo grado in euro 7.051,50
 - quanto al grado d'appello in euro 7.158,50oltre spese vive (in misura pari alla metà) e accessori di legge.

Pone a carico delle parti in eguale misura le spese delle c.t.u. espletate in entrambi i gradi.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 6 maggio 2026

L'Estensore

Il Presidente

Dott.ssa [REDACTED]

Dott.ssa [REDACTED]

u